MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Comprensivo Statale "Edmondo De Amicis"
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA PASTRENGO, 3 - Telefono 0331.683427
E-mail: vaic85900r@istruzione.it - PEC: vaic85900r@pec.istruzione.it – www.icdeamicis.edu.it
C.F. 81009170127 – C.M. VAIC85900R

Al sito istituzionale, sezione Albo online

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV, Ambito territoriale di Varese, per la pubblicazione nella sezione dedicata del proprio sito

Agli atti

Oggetto: Avviso di interpello per il reclutamento di personale docente a tempo determinato su posto di sostegno scuola primaria per un totale di 12 ore settimanali (11 + 1), anno scolastico 2026/2027, ai sensi dell'art. 14, comma 22, dell'O.M. 16 febbraio 2026, n. 27.

Il presente atto annulla e sostituisce l'interpello prot. 10498 del 19/11/2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, e in particolare l'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, sulle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze, e l'articolo 11, comma 14, sulla nozione di anno scolastico intero del servizio di insegnamento non di ruolo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e in particolare gli articoli 46, 47, 71, 75 e 76, sulle dichiarazioni sostitutive, sui controlli e sulle conseguenze delle dichiarazioni non veritiere;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 25, sulle competenze del dirigente scolastico nella gestione delle risorse umane dell'istituzione scolastica;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 13, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in particolare l'articolo 2-ter;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 febbraio 2026, n. 27, «Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo», e in particolare: l'articolo 2, commi 6, 7, 9 e 10, sulle tipologie di supplenza, sull'ordine di utilizzo delle graduatorie e sulla durata dei contratti; l'articolo 6, sui requisiti generali di ammissione e sulle condizioni ostative; l'articolo 12, commi 7, 8 e 9, sul conferimento delle supplenze su posto di sostegno; l'articolo 14, commi 17 e 18, sull'ordine di scorrimento delle graduatorie di istituto e sul ricorso alle graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori; l'articolo 14, comma 22, sugli avvisi finalizzati al reclutamento di docenti in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto; l'articolo 15, sugli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e dell'abbandono del servizio;

Documento informatico firmato digitalmente da FEDERICO RIZZO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione e del merito, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 11814 del 6 maggio 2026, recante le istruzioni e le indicazioni operative in materia di supplenze per l'anno scolastico 2026/2027, e in particolare il paragrafo 3.2, «Procedura di interpello di cui all'articolo 14, comma 22, dell'Ordinanza ministeriale», che ne fissa i contenuti essenziali;

CONSIDERATO che l'urgenza di provvedere giustifica la fissazione di un termine ridotto per la presentazione delle candidature;

RITENUTO, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in attuazione del paragrafo 3.2 della nota 11814/2026, di definire i criteri di priorità per l'individuazione del supplente riconoscendo la precedenza agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico e, a parità di specializzazione, agli aspiranti che hanno già prestato servizio nella scuola primaria di questo Istituto, alle condizioni indicate all'articolo 3, e ordinando gli aspiranti secondo i titoli di accesso all'insegnamento e i titoli di servizio;

RITENUTO di dover procedere al reclutamento mediante avviso pubblico ai sensi dell'articolo 14, comma 22, dell'O.M. 27/2026;

VISTO che il precedente interpello prot. 10498 presentava un errore materiale all'art. 5 in merito alla scadenza della presentazione delle candidature;
VISTO che il link di collegamento con la pagine dell'albo online dell'istituto era non funzionante;

EMANA

il seguente avviso di interpello.

Art. 1 (Posti disponibili)

1. È indetta una procedura di interpello per l'individuazione di personale docente cui conferire, mediante contratto a tempo determinato, le supplenze indicate nella tabella che segue.

Posto n. 1
Tipologia di posto: Sostegno
Ordine di scuola: Primaria
Ore settimanali: 12, di cui 11 di insegnamento e 1 di programmazione
Decorrenza: 24/11/2026
Termine: 30/06/2026
Tipologia di supplenza: fino al termine delle attività didattiche

2. La tipologia di supplenza determina la scadenza del contratto ai sensi dell'articolo 2, comma 10, dell'O.M. 27/2026: il 31 agosto per le supplenze annuali su posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre (comma 6, lettera a); il 30 giugno per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche su posti non vacanti ma di fatto disponibili (comma 6, lettera b); l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio per ogni altra supplenza temporanea (comma 6, lettera c).

3. L'orario settimanale indicato in tabella è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il corrispondente posto: venticinque ore nella scuola dell'infanzia, ventidue ore di insegnamento e due di programmazione nella scuola primaria, diciotto ore nella scuola secondaria.

4. In presenza di più posti, l'assegnazione avviene seguendo l'ordine dell'elenco di cui all'articolo 7, con scelta del posto da parte degli aspiranti nel medesimo ordine.

Art. 2 (Chi può partecipare)

1. Possono partecipare gli aspiranti in possesso dei requisiti generali di ammissione e privi delle condizioni ostative di cui all'articolo 6 dell'O.M. 27/2026, fisicamente idonei allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e permanere alla data della stipula del contratto.

2. Nella candidatura l'aspirante dichiara le eventuali condanne penali riportate, anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono, e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero. La dichiarazione è resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura.

3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 22, dell'O.M. 27/2026 e del paragrafo 3.2 della nota 11814/2026, non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che sono già in possesso di un contratto a tempo determinato, fatta salva la facoltà, per chi è in servizio su una supplenza breve, di lasciarla per accettare una supplenza fino al 31 agosto o al 30 giugno;

b) coloro che sono già stati individuati quali destinatari di una supplenza e, nelle more della presa di servizio, non risultano ancora in possesso del relativo contratto;

c) coloro che sono stati assunti a tempo determinato sui posti comuni della scuola secondaria sulla base delle procedure di cui ai decreti del Direttore generale n. 2575 del 2023, n. 3059 del 2024 e n. 2939 del 2025, cui hanno preso parte senza essere in possesso dell'abilitazione;

d) i destinatari dei contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo di cui all'articolo 4, commi 3 e 8, del decreto ministeriale 6 giugno 2024, n. 111;

e) i destinatari delle conferme su posto di sostegno di cui all'articolo 13 dell'O.M. 27/2026;

f) coloro che, per effetto di una rinuncia, di una mancata assunzione in servizio o di un abbandono sanzionati ai sensi dell'articolo 15 dell'O.M. 27/2026, hanno perso la possibilità di conseguire supplenze anche mediante la procedura di cui all'articolo 14, comma 22.

4. L'aspirante dichiara nella candidatura di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al comma 3.

Art. 3 (Continuità di servizio, titoli di accesso e ordine delle fasce)

1. L'elenco degli aspiranti è formato applicando i criteri che seguono, nell'ordine indicato. Ciascun criterio si applica soltanto fra gli aspiranti che risultano alla pari secondo i criteri precedenti:

a) titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico valido per la scuola primaria: gli aspiranti che ne sono forniti, collocati nelle fasce 1 e 2 della tabella del comma 3, precedono tutti gli altri, come dispongono l'articolo 14, comma 22, dell'O.M. 27/2026 e il paragrafo 3.2 della nota 11814/2026;

b) continuità di servizio nella scuola primaria di questo Istituto, definita al comma 2: precede l'aspirante che la possiede, qualunque sia la sua fascia di appartenenza;

c) fascia di appartenenza, secondo la tabella del comma 3: precede l'aspirante collocato nella fascia con il numero più basso;

d) punteggio di servizio, definito all'articolo 4, commi 2 e 3: precede l'aspirante con il punteggio più alto;

e) ulteriori titoli culturali, definiti all'articolo 4, comma 4: precede l'aspirante che ne possiede il maggior numero;

f) età: precede l'aspirante più giovane, secondo l'articolo 4, comma 4.

2. Si trova nella condizione di continuità di servizio l'aspirante che, nell'anno scolastico 2026/2027 o nell'anno scolastico 2025/2026, ha prestato servizio di insegnamento presso questo Istituto nella scuola primaria, su qualunque tipologia di posto, per almeno trenta giorni, anche non continuativi. La condizione è accertata d'ufficio sugli atti dell'Istituto; l'aspirante la dichiara nella candidatura con l'indicazione del plesso, della tipologia di posto e delle date di inizio e di fine di ciascun periodo. La continuità vale soltanto ai fini della precedenza di cui al comma 1, lettera b), e non attribuisce punti; il servizio che la determina è valutato anche ai fini del punteggio di cui all'articolo 4, quando ne presenta i requisiti.

3. Gli aspiranti sono collocati nelle nove fasce della tabella che segue, che riproduce nel medesimo ordine le fasce in uso nell'Istituto per i posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Fra gli aspiranti alla pari secondo il comma 1, lettere a) e b), si passa alla fascia successiva soltanto quando la precedente risulta priva di aspiranti.

Fascia	Requisito
Fascia 1	Titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito con il tirocinio formativo attivo o con altro corso di specializzazione, **unito** al titolo di accesso all'insegnamento nella scuola primaria: laurea in Scienze della Formazione Primaria oppure diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002
Fascia 2	Titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito con il tirocinio formativo attivo o con altro corso di specializzazione
Fascia 3	Titolo di accesso all'insegnamento nella scuola primaria: laurea in Scienze della Formazione Primaria oppure diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002
Fascia 4	Iscrizione al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, al terzo anno o ad annualità successive, con almeno 150 crediti formativi universitari al terzo anno, 200 al quarto e 250 al quinto, conseguiti entro il termine di presentazione della candidatura
Fascia 5	Laurea in Psicologia, laurea in Pedagogia o laurea in titoli affini
Fascia 6	Titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico valido per un altro ordine di scuola, **unito** a un titolo di accesso all'insegnamento
Fascia 7	Laurea in discipline umanistiche
Fascia 8	Diploma di maturità in Scienze Umane conseguito dopo l'anno scolastico 2001/2002
Fascia 9	Laurea o diploma accompagnati da esperienze di insegnamento o da esperienze educative con bambini

4. Il titolo di accesso all'insegnamento nella scuola primaria richiesto dalle fasce 1 e 3 comprende, oltre ai due titoli nominati, gli altri titoli che l'Allegato A/1, punto A.1, dell'O.M. 27/2026 dichiara aventi valore di abilitazione per il medesimo insegnamento: i diplomi conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 al termine

dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, compreso il diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e il titolo estero riconosciuto equivalente. L'articolo 3, comma 6, lettera a), dell'O.M. 27/2026 richiede per la prima fascia delle graduatorie provinciali lo specifico titolo di abilitazione, i cui titoli sono elencati nel medesimo Allegato A/1. Nella fascia 4 rientra comunque lo studente iscritto al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria o ad annualità successive che abbia conseguito almeno 150 crediti formativi universitari entro il termine di presentazione della candidatura, requisito che l'articolo 3, comma 6, lettera b), della stessa ordinanza fissa per la seconda fascia delle graduatorie provinciali.

5. L'affinità dei titoli della fascia 5 e l'appartenenza alle discipline umanistiche della fascia 7 sono accertate sulla base della classe di laurea dichiarata nella candidatura. Quando il titolo non è riconducibile con evidenza alla fascia, la collocazione è motivata nell'elenco di cui all'articolo 7.

6. Le fasce 1 e 2 raccolgono gli aspiranti forniti del titolo di specializzazione valido per la scuola primaria, che precedono gli altri ai sensi del comma 1, lettera a); le fasce 3 e 4 gli aspiranti forniti dei titoli che danno accesso all'insegnamento nella scuola primaria; le fasce dalla 5 alla 9 gli altri aspiranti, compresi quelli della fascia 6, la cui specializzazione per un altro ordine di scuola non è quella relativa al posto richiesta dall'articolo 14, comma 22, dell'O.M. 27/2026, presi in considerazione nell'ulteriore subordine che il paragrafo 3.2 della nota 11814/2026 consente alla condizione che l'avviso espliciti i criteri di priorità. È ammesso alla procedura soltanto l'aspirante che possiede almeno uno dei requisiti delle nove fasce.

Art. 4 (Punteggio di servizio e criteri di parità)

1. Gli aspiranti che risultano alla pari secondo l'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono ordinati secondo il punteggio di servizio di cui ai commi 2 e 3 e, a parità di punteggio, secondo i criteri di cui al comma 4.

2. **Punteggio di servizio: un punto per ogni anno.** A ciascun aspirante è attribuito un punto per ogni anno di servizio di insegnamento prestato in una scuola statale o paritaria su posto di sostegno nella scuola primaria, cioè sulla stessa tipologia di posto e nello stesso ordine di scuola del posto messo a interpello. Il punteggio non ha un limite massimo. Il servizio prestato su altra tipologia di posto o in altro ordine di scuola non dà punteggio.

3. **Anno di servizio: almeno centottanta giorni.** Si considera anno di servizio il servizio prestato nello stesso anno scolastico per almeno centottanta giorni, anche non continuativi, oppure ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, secondo la nozione dell'articolo 11, comma 14,

della legge 3 maggio 1999, n. 124. In ciascun anno scolastico si computa al massimo un anno di servizio; i periodi che si sovrappongono si contano una sola volta. Il servizio di durata inferiore non dà punteggio.

4. **A parità di punteggio.** Precede l'aspirante che possiede il maggior numero di ulteriori titoli culturali fra i seguenti: dottorato di ricerca; ulteriore titolo di specializzazione per le attività di sostegno; ulteriore laurea magistrale; master universitario o corso di perfezionamento di durata almeno annuale. Ciascun titolo si conta una sola volta e non si conta il titolo che ha dato accesso alla fascia. A ulteriore parità precede l'aspirante più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Il servizio si dichiara con l'indicazione, per ciascun periodo, dell'anno scolastico, dell'istituzione scolastica e della sua natura statale o paritaria, dell'ordine di scuola, della tipologia di posto e delle date di inizio e di fine; i titoli si dichiarano con l'indicazione dell'istituzione che li ha rilasciati e della data di conseguimento. Non è valutato quanto dichiarato senza questi elementi. Si valuta il servizio prestato fino al termine di presentazione della candidatura.

Art. 5 (Come e quando si presenta la candidatura)

1. La candidatura si presenta, a pena di esclusione, **entro le ore 23:59 del giorno 22/11/2026**, utilizzando il modulo online raggiungibile all'indirizzo https://forms.gle/YYSXJwJqruB9j4ue9, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

2. Le dichiarazioni contenute nella candidatura sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le dichiarazioni non veritiere e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75. Per ciascun titolo l'aspirante indica l'istituzione che lo ha rilasciato, la data di conseguimento e la votazione; per la specializzazione sul sostegno, l'ateneo, l'anno accademico e la data del titolo.

3. Non sono prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine, prive della sottoscrizione o del documento di identità, o prive delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 4.

4. L'aspirante indica nella candidatura un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico, ai quali l'Istituto invia ogni comunicazione relativa alla procedura, compresa la convocazione.

Art. 6 (Convocazione, accettazione e presa di servizio)

1. L'Istituto convoca gli aspiranti, secondo l'ordine dell'elenco di cui all'articolo 7, con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica dichiarato nella candidatura, con richiesta di conferma di ricezione. La convocazione indica il posto, la decorrenza, la durata, l'orario settimanale e il termine per il riscontro.

2. L'aspirante convocato comunica l'accettazione o la rinuncia rispondendo allo stesso messaggio entro 24 ore dall'invio della convocazione. Quando la comunicazione dell'Istituto risulta effettivamente pervenuta al destinatario, la mancata risposta entro il termine equivale a rinuncia esplicita, ai sensi dell'articolo 15 dell'O.M. 27/2026, e l'Istituto procede con l'aspirante che segue.

3. La presa di servizio avviene entro ventiquattro ore dall'accettazione, come stabilito dall'articolo 14, comma 3, dell'O.M. 27/2026 e dal paragrafo 3.2 della nota 11814/2026, oppure alla data di decorrenza indicata nella convocazione, se successiva. All'atto della presa di servizio l'aspirante esibisce il documento di identità, il codice fiscale e i titoli dichiarati in originale o in copia conforme.

Art. 7 (Individuazione, verifiche e contratto)

1. Il Dirigente scolastico forma l'elenco degli aspiranti in applicazione degli articoli 3 e 4 e individua il destinatario di ciascun posto. L'individuazione è disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

2. All'atto della stipula l'Istituto accerta il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, dell'O.M. 27/2026, e acquisisce il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Sulle dichiarazioni rese nella candidatura l'Istituto esegue i controlli previsti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Se l'aspirante individuato è incluso nelle graduatorie provinciali per le supplenze e stipula presso questo Istituto il primo contratto del periodo di vigenza delle graduatorie, si applicano anche i termini e le modalità dell'articolo 8, commi 8, 9 e 10, dell'O.M. 27/2026.

3. In caso di esito negativo dei controlli l'Istituto dispone l'esclusione dalla procedura o la rideterminazione della posizione, la decadenza dai benefici conseguiti e la risoluzione del contratto eventualmente stipulato, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria ai fini della responsabilità penale prevista dall'articolo 76 dello stesso decreto. Nei casi di cui al comma 2, ultimo periodo, il servizio prestato sulla base di dichiarazioni non corrispondenti a verità è dichiarato prestato di fatto e non di diritto, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, dell'O.M. 27/2026.

4. Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal docente, che produce effetti giuridici ed economici dal giorno dell'assunzione in servizio fino al termine indicato all'articolo 1 (articolo 2, comma 10, O.M. 27/2026). Il trattamento economico e giuridico è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il personale docente con contratto a tempo determinato.

Art. 8 (Rinuncia e abbandono)

1. Ai contratti stipulati all'esito della presente procedura si applicano i vincoli previsti dall'O.M. 27/2026, comprese le disposizioni dell'articolo 15, come stabilito dall'articolo 14, comma 22, della stessa ordinanza.

2. La rinuncia alla proposta di contratto, la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato e l'abbandono del servizio comportano le conseguenze previste dall'articolo 15 dell'O.M. 27/2026 sulla possibilità di conseguire ulteriori supplenze. Per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la rinuncia a una proposta su posto di sostegno comporta, per l'anno scolastico in corso, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno sia per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

Art. 9 (Riserve dell'Istituto)

1. L'Istituto si riserva di non dare corso alla procedura, di sospenderla o di revocare l'individuazione già disposta, senza che gli aspiranti possano vantare pretese, qualora il posto sia assegnato dall'Ufficio Scolastico Territoriale attraverso le graduatorie provinciali, qualora sopravvenga la disponibilità di un aspirante utilmente collocato nelle graduatorie di istituto, proprie o delle scuole viciniori, o qualora venga meno l'esigenza di servizio.

2. L'elenco degli aspiranti formato ai sensi dell'articolo 7 è utilizzato per i posti indicati all'articolo 1.

Art. 10 (Pubblicazione)

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, nella sezione Albo online, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 4 dell'Allegato 1 al Regolamento di Istituto, ed è trasmesso in copia all'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese per la pubblicazione nella sezione dedicata del suo sito, come previsto dall'articolo 14, comma 22, dell'O.M. 27/2026.

2. Gli esiti dell'individuazione sono pubblicati all'albo online dell'Istituto nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, con l'indicazione del nominativo dell'aspirante individuato e del posto assegnato.

Art. 11 (Trattamento dei dati personali)

1. Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo «E. De Amicis» di Busto Arsizio, nella persona del Dirigente scolastico pro tempore.

2. I dati forniti con la candidatura sono trattati per le sole finalità della presente procedura e dell'eventuale contratto di lavoro. La base giuridica è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il conferimento dei dati è necessario per partecipare.

3. I dati sono conservati per il tempo necessario alla procedura e, per i soli aspiranti individuati, per la durata del rapporto di lavoro e per i termini previsti per gli atti del personale. Possono essere comunicati all'Ufficio Scolastico Territoriale, agli enti previdenziali e alle amministrazioni cui la comunicazione è dovuta per legge. Gli esiti sono pubblicati nei limiti dell'articolo 10.

4. L'interessato può esercitare i diritti degli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi al titolare o al Responsabile della protezione dei dati, e proporre reclamo al Garante ai sensi dell'articolo 77. L'informativa completa è pubblicata sul sito istituzionale, sezione Privacy.

Art. 12 (Responsabile del procedimento e tutela)

1. Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è l'assistente amministrativo Roberta Almondo, contattabile all'indirizzo vaic85900r@icdeamicis.edu.it.

2. Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano l'O.M. 27/2026, la nota 11814/2026, il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per quanto ancora applicabile, e la normativa vigente in materia di conferimento delle supplenze.

3. Per le controversie relative alla presente procedura è competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Federico Rizzo